


Voucher?

L'artigianato bergamasco



Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia
n° 7 - Luglio/Agosto 2017 - anno LXVIII

Lo scorso 23 Giugno, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la L.96/2017 di conversione del D.L. 50/2017 che, all'art. 54-bis, ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionale secondo due distinte modalità di utilizzo: il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale.



LAVORO

Lavoro occasionale

FISCALE



Accertamento



FISCALE

Riscossione, Versamenti e Sanatorie

FISCALE



Immobili

**DISCIPLINATE LE
NUOVE
PRESTAZIONI DI
LAVORO OCCASIONALE**

Dopo qualche settimana di attesa sono entrati in vigore i nuovi voucher



**STRATEGIE
SOLUZIONI
SERVIZI**

L'energia creativa di Manzù simbolo del significato profondo dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi dell'UNIONE ARTIGIANI di Bergamo e Provincia
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria
N° 7 - Luglio/Agosto 2017 - ANNO LXVIII
Chiuso in redazione il 2/07/2017

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457
unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA
UNIONE SERVIZI s.r.l.
24126 Bergamo
Tel 035 23.87.24



UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

TESSERA - IL VANTAGGIO DI ASSOCIARSI

DA CONSERVARE, DA TENERE SEMPRE CON TE E SOPRATTUTTO DA UTILIZZARE

La tessera riporta tutti i Codici di Riferimento della tua attività,
si rivelerà perciò preziosa ogni volta che dovrai disporne.

Abbiamo riassunto qui sotto la quantità dei servizi e la tutela a cui hai diritto
grazie alla tua appartenenza all'Unione.

Se desideri informazioni o chiarimenti, rivolgiti senza esitazione
agli Uffici della Sede o alla Delegazione a te più vicina.

COMPRESO NELLA TESSERA

Consulenze di carattere generale **amministrative, fiscali, lavoro, sicurezza, ambiente...**

Prima **consulenza legale**. Se la pratica viene avviata il legale convenzionato applicherà tariffe favorevoli.

Informazioni e pubblicazioni di carattere fiscale, di categoria, sicurezza e quanto connesso al mondo imprenditoriale per essere sempre aggiornati sulla continua evoluzione normativa.

Aggiornamento sui bandi agevolativi sia relativi a **incentivi per investimenti** aziendali e start-up sia relativi ad **incentivi per assunzioni**.

Partecipare a **seminari, incontri e convegni** informativi di approfondimento su temi fiscali, di categoria, di sicurezza, ambientali...

Check-up aziendali per la verifica degli adempimenti in materia di **sicurezza e salute** negli ambienti di lavoro presso la sede di Bergamo.

Abbonamento annuale gratuito alla **PEC** (Posta Elettronica Certificata) (obbligatoria per le ditte iscritte al Registro Imprese).

Check-up consumi per utenze elettriche e gas e proposta fornitura con azienda convenzionata a tariffe vantaggiose.

Assistenza **previdenziale e pensionistica** tramite Patronato.

SCONTI RISERVATI

Corsi di formazione sulla sicurezza e di aggiornamento tecnico-professionale.

Tariffe scontate sulle quote destinate alla **SIAE** (Società Italiana degli Autori ed Editori).

Finanziamenti, anticipi fatture, fidi di cassa... a condizioni privilegiate tramite il consorzio di garanzia ArtigianFidi.

Pratiche di successione, atti societari e immobiliari, mutui, cessione crediti, locazioni, cessioni di azienda.

Centro raccolta **CAIT** per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva: trasmissione del nuovo libretto e dei rapporti di controllo al **CURIT** (Catasto regionale): distribuzione targhe impianto.

Trattamento di favore con primaria compagnia assicurativa convenzionata.

Ora in via Autostrada 32,
all'ingresso della Bergamo che produce

tel. 035/23.87.24 - Fax 035/21.84.57 - unione@artigianibergamo.it

www.artigianibergamo.it



LAVORO OCCASIONALE

Lo scorso 23 giugno, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017 che, all' art. 54-bis, ha disciplinato compiutamente le PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI secondo due distinte modalità di utilizzo: il **Libretto Famiglia** e il **Contratto di prestazione occasionale**.

Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto dei seguenti **limiti economici**, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa ed al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a euro 5.000,00;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a euro 5.000,00;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, per compensi di importo non superiore a euro 2.500,00.

Ai fini del rispetto dei limiti previsti alla lettera b), la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università);
- c) persone disoccupate;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Analogamente a quanto avveniva per i Voucher, i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato, sono esenti da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

E', inoltre, previsto un **limite di durata** pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.

Divieti: fatto salvo quanto si vedrà esaminando nello specifico le due forme di prestazione di lavoro occasionale, non è possibile fare ricorso a prestazioni occasionali con lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso oppure abbia avuto nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

L'erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell'INPS attraverso bonifico bancario (è possibile la domiciliazione presso gli uffici delle Poste Italiane al costo di euro 2,60 a carico del lavoratore).

La gestione delle prestazioni occasionali è supportata da un'apposita piattaforma telematica predisposta dall'INPS, fruibile attraverso l'accesso al sito internet dell'Istituto al servizio Prestazioni Occasionali.

Gli adempimenti di **preventiva registrazione** da parte di utilizzatori e prestatori, nonché di **comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa** possono essere svolti attraverso la piattaforma telematica INPS oppure avvalendosi dei servizi di contact-center INPS.

Le assicurazioni sociali obbligatorie: il lavoratore ha diritto sia all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti attraverso l'iscrizione alla Gestione separata che all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con oneri interamente a carico dell'utilizzatore.

LIBRETTO FAMIGLIA: possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa ed è possibile remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:

- a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- c) insegnamento privato supplementare.

I nuovi voucher

Via libera con l'ok definitivo del Senato alla "manovrina" lo scorso 15 giugno



Chi potrà utilizzarli

Microimprese **sotto i 5 dipendenti** (salvo per l'agricoltura)



Tetti ai compensi

5.000 euro e non più di **2.500 euro** dal medesimo datore di lavoro
L'utilizzatore non potrà superare i **5.000 euro** di compensi



Compenso imprese

9 euro netti all'ora



Non ammessi

Aziende con **più di 5 dipendenti**
Aziende del settore dell'**edilizia**
Prestazioni **inferiori alle 4 ore**



Gestione

Affidata a un **portale ad hoc** dell'Inps



Libretto famiglia

Ogni titolo di pagamento vale **10 euro** nominali, di cui **8** costituiscono il **compenso netto** per il lavoratore



ACCERTAMENTO

Dal 1° luglio gli avvisi di accertamento sono via PEC

Agenzia Entrate, Provvedimento 28 giugno 2017, n. 120768

Dal 1° luglio 2017 le imprese e i professionisti potranno ricevere la notifica degli avvisi di accertamento tramite PEC, **senza ricevere alcuna ulteriore comunicazione cartacea**.

L'indirizzo cui sarà recapitato l'avviso è quello risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

L'Ufficio potrà tuttavia continuare a usufruire delle altre modalità di notifica previste dalla legge, infatti l'utilizzo è solo facoltativo.

Si consiglia un controllo periodico della propria casella di posta elettronica certificata.

È possibile inoltre consultare gli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali all'indirizzo <https://www.inipec.gov.it>.

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Chiusa Equitalia: il 1° luglio è nata Agenzia delle Entrate - Riscossione

Equitalia, Comunicato Stampa 30 giugno 2017

Dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono state sciolte, ad eccezione di Equitalia Giustizia, ed è nato l'ente pubblico economico, Agenzia delle Entrate-Riscossione, così come previsto dal D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016

L'esercizio delle funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale (Sicilia esclusa) è attribuito all'Agenzia Entrate ed è svolto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia.

Il portale internet per accedere ai servizi è www.agenziaentrateriscossione.gov.it; qui gli utenti hanno a disposizione un vero e proprio sportello virtuale: entrando nell'area riservata con le credenziali di accesso è possibile controllare la propria situazione debitoria, pagare cartelle e avvisi, chiedere e ottenere una rateizzazione fino a 60.000 euro, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge, richiedere il servizio di alert SMS, delegare un intermediario, visualizzare i documenti, anche quelli relativi alla Definizione agevolata.



RISCOSSIONE, SANATORIE

Definizione agevolata: comunicazione delle somme dovute e servizio ContiTU

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 7 luglio 2017

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato che, per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata ("rottamazione" dei ruoli), **è possibile richiedere una copia della Comunicazione delle somme dovute via email**, senza necessità di inserire pin e password personali, compilando il form "Definizione agevolata: richiesta copia comunicazione delle somme dovute", presente nell'apposita sezione del sito. Sarà sufficiente inserire il proprio codice fiscale, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la comunicazione.

Una copia della Comunicazione, ricordano le Entrate-Riscossione, è disponibile dal 16 giugno anche nell'area riservata del portale.

È inoltre attivo il nuovo servizio ContiTU, attraverso il quale **è possibile pagare in via agevolata solo alcuni dei debiti (cartelle/avvisi)**, contenuti nella comunicazione che si è ricevuta, e richiedere e stampare i nuovi bollettini RAV relativi alle cartelle o agli avvisi che si è deciso di pagare.

I contribuenti la cui domanda di adesione alla definizione agevolata sia stata accolta e che non intendano saldare tutto l'importo della cosiddetta "rottamazione" potranno quindi, entro il 31 luglio, pagarne solo alcuni di quelli contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute".

Per ottenere i bollettini RAV è necessario collegarsi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e accedere al servizio ContiTU presente nella sezione dedicata alla Definizione agevolata.



IMMOBILI

L e nuove regole per i contratti di locazione breve: versamento delle ritenute e trasmissione dei dati

L'art. 4 del D.L. n. 50/2017 (la cosiddetta Manovra Correttiva), convertita successivamente in legge, ha introdotto una nuova disciplina per le locazioni brevi.

Le locazioni brevi sono identificabili in quei contratti ad uso abitativo, compresi anche i servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, di durata inferiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche private al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, soggetti ad Irpef o a cedolare secca (su opzione), e per i quali non è obbligatoria la registrazione.

La nuova disciplina ha **introdotto nuovi obblighi agli intermediari** (si considerano intermediari anche i portali on line come ad esempio Airbnb o Booking) che intervengono nella stipula e/o nella gestione di questi contratti.

Gli intermediari sono tenuti:

- * a **comunicare i contratti conclusi** tramite il loro operato;
- * ad **operare una ritenuta del 21% a titolo di acconto** all'atto del pagamento del corrispettivo nei confronti del beneficiario.

L'Agenzia Entrate, tramite la Risoluzione n. 88/E del 2017 e il Provvedimento n. 132395 del 2017 ha fornito in merito le istruzioni operative.

In particolare, con la Risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017, l'Agenzia ha istituito il **codice tributo "1919"** che intermediari immobiliari e gestori di portali telematici devono utilizzare, con la delega di pagamento F24, per il versamento delle ritenute dei contratti di locazione breve.

L'obbligo di versamento della ritenuta, pari al 21%, in capo all'intermediario, sorge nel caso in cui quest'ultimo "incassi il canone o il corrispettivo o intervenga nel pagamento"; la ritenuta va operata sull'ammontare dei corrispettivi lordi (definiti sempre come le somme dovute dal conduttore in base al contratto di locazione breve) all'atto del pagamento al locatore e va versata dall'intermediario entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata.

Successivamente con il provvedimento n. 132395 del 12 luglio 2017, l'Agenzia ha individuato le modalità di comunicazione dei dati e della ritenuta sulle locazioni brevi, così come disposto dal D.L. n. 50/2017 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto l'obbligo di comunicazione all'Agenzia Entrate, in capo agli intermediari, di nome, cognome, codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo, indirizzo dell'immobile. La comunicazione può essere effettuata anche "in forma aggregata" per i contratti relativi al medesimo immobile stipulati dal medesimo locatore.

L'Agenzia Entrate dovrà pubblicare le specifiche tecniche da utilizzare per predisporre e trasmettere i dati.

La comunicazione dei dati deve essere fatta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto.

I soggetti non residenti, se sono in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati tramite la stabile organizzazione, altrimenti tramite rappresentante fiscale.

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, i soggetti sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

Per coloro che effettuano la comunicazione, o la sua correzione, entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce della metà (quindi da 125 a 1.000 Euro).

Le nuove disposizioni in tema di locazioni brevi **si applicano ai contratti stipulati dal 1° giugno 2017.**



FINANZIAMENTO...



*Sempre quel passo avanti
anche nel credito*

**VAI ALLA TUA BANCA
CHIEDI DI
ARTIGIANFIDI**

OPPURE TELEFONA


UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

ARTIGIANFIDI
B e r g a m o

Sede di BERGAMO
Via Autostrada , 32 - Tel. 035.238724 - Fax 035.244880

www.artigianibergamo.it

Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57
Palosco - Via IV Novembre, 13

Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457

**NUOVA
SEDE**

...all'ingresso della Bergamo che produce...

unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it

DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici

*Unione Artigiani
augura a tutti i propri Associati
Buone Vacanze*

